

nuta, al riguardo, con la nota n. 2 del 27.09.2012. Qualora il contratto di rete preveda un Organo Comune con potere di rappresentanza ma senza personalità giuridica, il contratto di rete deve essere redatto con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata. Diversamente, per il contratto redatto con la sola firma digitale, l'Organo Comune non viene riconosciuto come mandatario e si deve fare riferimento alle modalità imposte alla rete dotata d'Organo Comune privo di rappresentanza e/o ancora le reti sprovviste di Organo Comune.

In questa ipotesi, l'Organo Comune agisce in nome proprio e le imprese della rete possono conferire un mandato con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata per presentare una richiesta di partecipazione alla procedura di appalto.

Il contratto di rete e gli atti complementari devono essere prodotti, in copia autentica, al momento della partecipazione alla gara.

➤ **Agevolazioni fiscali:**

Fiscalmente, la rete d'impresе può usufruire di un'agevolazione fiscale prevista dall'art. 42 D.L. 31.05.2014 n. 78.

E' stato così istituito un regime di sospensione d'imposta per gli utili di esercizio, a condizione che le parti li abbiano messi a riserva e destinati al fondo patrimoniale per realizzare investimenti previsti nel programma di rete.

Ad esempio, per il settore agroalimentare, è stata istituita una agevolazione fiscale con un credito d'imposta per la rete d'impresе nel settore suddetto pari al 40% delle spese per investimenti in nuovi prodotti (pratiche, nuove tecnologie, ecc...) non superiori ad Euro 400.000,00 (periodo d'imposta dal 01.01.2014 al 31.12.2014).


I contratti di rete hanno conosciuto un notevole aumento in questi ultimi due anni.

Molti settori di attività sono contemplati: l'arte ed il restauro, l'industria meccanica, le fonderie, le acciaierie, la distribuzione, l'edilizia, ecc...

L'inquadramento normativo ed applicativo della materia permetterà alle aziende di distaccare del personale qualificato e di condividere gli investimenti da realizzare per la ricerca di nuovi mercati fuori dall'Italia e/o per la ricerca tecnologica, senza gravare sull'organizzazione aziendale preesistente.

Tale istituto, utile e con costi esigui, consente alle imprese di partecipare allo sviluppo di attività costituenti un investimento per gli anni futuri.

*Avv. Françoise Marie Plantade
Avvocato presso le giurisdizioni superiori
Avocat au Barreau de Paris
Socio Fondatore di Agathemis – Studio Legale Associato*



RETE D'IMPRESA E CONTRATTO DI RETE



VIA XX SETTEMBRE, 118 - 00187 ROMA
TEL. +39 06.47825609 - FAX +39 06.4789630396
info@agathemis-studiolegaleassociato.it
www.agathemis-studiolegaleassociato.it

Agathemis®



Studio Legale Associato

In questi anni di profonda crisi economica, gli imprenditori italiani, alla ricerca di una auspicata crescita, hanno percorso strade nuove, ampliando le loro attività nella ricerca dell'innovazione e dell'internazionalizzazione.

Per le Piccole Medie Imprese, ricerca e nuovi mercati da scoprire rappresentano investimenti importanti che difficilmente si possono affrontare da soli.

Per rispondere alle esigenze dei loro associati, le associazioni di categorie professionali, come Confindustria e poi il legislatore, hanno elaborato una nuova struttura aggregativa, più snella ed adattata alle attuali esigenze imprenditoriali: **la rete d'impresa disciplinata da un contratto di rete**.

Tradizionalmente, le forme di aggregazione d'impresa più comuni erano, per citarle rapidamente, il consorzio, l'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), la Società Consortile, il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), il Distretto Industriale (agglomerato d'impresa in un medesimo ambito territoriale).

Per tutte queste forme, si tratta di una aggregazione di imprese tra imprenditori aventi un medesimo scopo produttivo e/o di servizi.

Il contratto di rete, novità assoluta nell'ambito delle attività imprenditoriali, permette una aggregazione delle aziende, con attività complementari, in vista del raggiungimento di obiettivi specifici, destinati ad aiutare la crescita economica di ciascun partecipante all'iniziativa.

Il legislatore ha quindi recepito e disciplinato questa forma di aggregazione imprenditoriale:

- D.L. 10.02.2009 n. 5, convertito dalla legge 09.04.2009 n. 33;
- Legge 30.07.2010 n. 122;
- D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito dalla legge 07.08.2012 n. 134;
- Decreto Ministero della Giustizia 10.04.2014 n. 122, entrato in vigore il 09.09.2014.

1) Il contratto di rete: uno strumento semplice per proiettare gli imprenditori verso uno sviluppo futuro

Singolo strumento giuridico elaborato e sottoscritto dai partecipanti, il contratto di rete è la manifestazione di una libera aggregazione tra imprese che intendono accrescere il loro profitto economico, utilizzando la propria capacità innovativa e la propria competitività su nuovi mercati da conquistare (art. 3 comma 4 ter del D.L. 05/2009).

➤ **Contraenti e forme dell'accordo:**

- Due o più imprenditori, **regolarmente iscritti presso il Registro Imprese**, possono costituire una rete di imprese, sottoscrivendo un contratto di rete. Tra l'altro, la rete d'impresa non acquisisce una personalità giuridica autonoma rispetto ai suoi aderenti. Questi ultimi rimangono unici responsabili delle loro rispettive questioni aziendali.

- Il contratto di rete deve essere scritto con atto pubblico redatto dal notaio, una scrittura privata autenticata ovvero, dal 2012, con un contratto scritto con firma digitale apposta da tutti i contraenti.
- La pubblicazione del contratto presso i Registri Imprese competenti è obbligatoria presso la sede di competenza di ciascun partecipante.

La rete d'impresa verrà così costituita alla data della pubblicazione del contratto di rete presso l'ultima sede.

➤ **Programma di rete e attività dei contraenti:**

- Il programma di rete costituisce un elemento determinante e comune, al fine di raggiungere l'obiettivo da incentivare. Quindi, si può fare rete collaborando in qualunque forma o ambito predeterminato attinente all'esercizio delle imprese aderenti (ad esempio, scambio di informazioni, prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche, ecc...).

L'impresa aderente, tramite la partecipazione alla rete, cercherà di migliorare i propri risultati. In conseguenza di tutto ciò, i contraenti dovranno anche accordarsi sul metodo di misurazione del conseguimento del suddetto programma e quindi prevedere delle modalità di verifica.

- Il conseguimento dell'obiettivo dipende dal programma di rete che elenca, altresì, i diritti e gli obblighi assunti dai contraenti.
- La durata del contratto deve essere espressamente specificata. Questo potrà essere automaticamente rinnovabile.

➤ **Fondo patrimoniale, Organo Comune e recesso:**

- Il fondo patrimoniale non è più obbligatorio sin dalla legge 07.08.2012 n. 134 e quindi non costituisce un elemento essenziale per qualificare una rete d'impresa. Qualora sia previsto un fondo patrimoniale nel contratto di rete, si applicano le disposizioni degli artt. 2614 e 2615 C. Civ. sul "Fondo Consortile" e la responsabilità verso i terzi. Riguardo quest'ultimo punto, in caso di obbligo sottoscritto, a nome e per conto della rete, tutti gli aderenti risulteranno solidalmente responsabili con ripartizione fra tutti in quota uguale del debito da assolvere.
- Non è obbligatorio per la rete d'impresa scegliere un **rappresentante** comune. Qualora questa scelta venisse effettuata, viene prevista la nomina di un **Organo Comune** che agisce in nome e per conto dei partecipanti, nel rispetto della normativa sul mandato con o senza rappresentanza (artt. 1703 e 1705 C. Civ.).
- Il recesso del singolo partecipante può avvenire:
 - automaticamente, qualora venisse a cessare la sua attività, ovvero in altri casi specifici accettati dalle singole imprese partecipanti;
 - in modo facoltativo e differito, con un obbligo di preavviso per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi assunti dal precedente.

Il contratto di rete disciplina quindi l'attività di una rete d'impresa, la quale, tuttavia, rimane sussidiaria rispetto all'operatività imprenditoriale dei singoli aderenti.

II) Ultime modifiche delle disposizioni applicative disposte dalle pubbliche amministrazioni

➤ **Modello standard del contratto di rete:**

Il Ministero della Giustizia ha adottato un Regolamento relativo al modello standard del contratto di rete da pubblicizzare presso il Registro delle Imprese (D.M. 10.04.2014 n. 122). Benché detto modello debba ancora essere sottoposto ad un ulteriore decreto di approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, i Registri delle Imprese dovranno, ormai, conformare le loro esigenze al modello standard del contratto di rete predisposto dall'amministrazione. Gli aspiranti potranno così agevolmente predisporre ed approvare un contratto di rete, senza necessità di rivolgersi ad un consulente esterno.

➤ **L'internazionalizzazione:**

Alla rete d'impresa possono partecipare imprenditori appartenenti all'Unione Europea e/o altri paesi esteri che riconoscono il diritto di reciprocità insieme all'Italia.

Per l'innovazione e soprattutto per lo sviluppo della competitività in alcuni paesi, gli imprenditori esteri possono essere interessati a ricercare una rete d'impresa italiana per accedere ad un mercato difficilmente accessibile, ad esempio i paesi dell'Europa del Sud, del Medio Oriente e/o dell'Africa del Nord.

E' stato sottoscritto un accordo quadro e protocollo d'intesa tra l'ICE e Retimpresa della Confindustria, proprio sulle possibilità e sugli aiuti per sistemare le reti d'impresa.

➤ **Il distacco del lavoratore e/o del Management:**

La rete d'impresa può usufruire di prestazioni lavorative da parte di uno o più contraenti.

Nell'ambito della regolamentazione del distacco, il dirigente e/o il lavoratore potrà essere distaccato **a tempo determinato** (cf legge n. 99/2013) e/o **parzialmente** (cf C. Cass n. 5102 del 21.05.2011 e nota Ministero Lavoro n. 5/26183 dell'11.04.2001).

Per il Ministero del Lavoro, uno dei problemi da risolvere è la co-datorialità su lavoratori specifici che prestano attività a favore della rete d'impresa.

Nel contratto di rete si dovrà quindi inserire una clausola che permetta di individuare il soggetto responsabile, ovvero elencare i poteri da conferire sul punto all'organo comune.

➤ **La partecipazione delle reti d'impresa nelle gare d'appalto (art. 34 e 37 D. lgs 12.04.2006 n. 163):**

L'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici (AVCP) è interve-